REGOLAMENTO (CEE) N. 1392/79 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1979

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1512/78 (4), stabilisce che il quantitativo minimo di una partita omogenea di semi di colza e di ravizzone o di girasole che può essere offerto all'organismo d'intervento è fissato a 50 tonnellate ; che l'esperienza acquisita ha mostrato che questo quantitativo è troppo modesto ; che è pertanto necessario aumentarlo ;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, l'intervento è limitato ai semi di colza e di ravizzone il cui olio ha un tenore massimo di acido erucico pari al 10 % ; che questo tenore deve essere progressivamente diminuito al 5 % ;

considerando che l'articolo 7 del regolamento citato stabilisce l'applicazione di maggiorazioni e riduzioni per i semi offerti all'intervento che non corrispondono alla qualità tipo ; che, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi nel corso della campagna 1978/1979, occorre modificare le maggiorazioni e le riduzioni indicate nell'allegato I del regolamento n. 282/67/CEE ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 282/67/CEE è modificato come segue :

1. All'articolo 2, la cifra di « 50 tonnellate » è sostituita dalla cifra di « 100 tonnellate ».
2. All'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, la cifra di « 10 % » è sostituita dalla cifra di « 5 % », e la frase seguente viene aggiunta :

   « Tuttavia, tale percentuale verrà fissata a 9 % per la campagna 1979/1980 e « a 7 % per la campagna 1980/1981 ».
3. Il testo della parte I dell'allegato I è sostituito dal testo seguente :

   « *Tenore d'olio*

   Maggiorazione o riduzione di 0,037 ECU per ogni 0,100 chilogrammo di olio al di sopra o al di sotto di 40 chilogrammi contenuti in 100 chilogrammi di semi, il cui peso è stabilito in conformità del metodo specificato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72 e il cui tenore d'olio è adeguato conseguentemente ».
4. Nella parte II dell'allegato I la cifra di « 0,037 unità di conto » è sostituita, a decorrere dal 1° settembre 1979, dalla cifra di « 0,050 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 178 dell'1. 7. 1978, pag. 58.